



il tuo lavoro

Contratto di Assicurazione
per la Responsabilità Civile

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

Modello 2024 - Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **LA PREVIDENTE** **LP**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DI AMMINISTRATORI, SINDACI
E DIRETTORI GENERALI**

Ed. 01.07.2014

1

NOTA INFORMATIVA

PAGINA

A. INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 8
1. Informazioni generali	2 di 8
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società	2 di 8
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3 di 8
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	3 di 8
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità	3 di 8
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio	4 di 8
6. Premi	4 di 8
7. Rivalse	4 di 8
8. Diritto di Recesso	4 di 8
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 8
10. Legge applicabile al contratto	4 di 8
11. Regime fiscale	5 di 8
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	5 di 8
12. Sinistri	5 di 8
13. Reclami	5 di 8
GLOSSARIO	6 di 8

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	2 di 8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI	4 di 8

3

INFORMATIVA PRIVACY

PAGINA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3
--	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La nostra Compagnia ha sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it indirizzo di posta elettronica: Info-danni@unipolsai.it, ed è una società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è soggetto alla compilazione di un questionario dedicato.

Il contratto viene offerto per l'Assicurazione di Responsabilità Civile, che garantisce gli Assicurati e le altre persone definite come tali al punto "Definizioni" di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi durante lo svolgimento della loro attività di Amministratori, Sindaci, dirigenti di società a capitale interamente privato, come stabilito dall'art. 12 (Oggetto dell'Assicurazione) delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali".

La Società terrà altresì indenne la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" e nelle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali":

- art. 3 (Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia)
- art. 4 (Frazionamento del Premio)
- art. 6 (Aggravamento del Rischio)
- art. 13 (Soggetti non considerate terzi)
- art. 14 (Rischi esclusi dall'Assicurazione)
- art. 15 (Limiti territoriali)
- art. 16 (Inizio e termine della garanzia)
- art. 18 (Limiti di risarcimento)
- art. 19 (Scoperto)
- art. 20 (Pluralità di Assicurati – responsabilità solidale)

- art. 23 (Validità della copertura)

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.

Avvertenza: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno Indennizzabile/Risarcibile, con o senza minimi in Euro) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle "Condizioni Generali" di Polizza.

Esempio di limite massimo di Indennizzo / Risarcimento (Massimale):

risarcimento a terzi pari a € 600.000,00,
Massimale pari a € 500.000,00,
Indennizzo/Risarcimento corrisposto:
€ 500.000,00.

Esempio di Scoperto con minimo e massimo in Euro:

Danno causato ad un terzo pari a € 5.000,00,
Scoperto 10% con un minimo pari all'1% del massimale ed il massimo di € 50.000,00.
Massimale pari ad € 1.000.000,00 – Scoperto minimo pari ad € 10.000,00
Indennizzo/Risarcimento corrisposto: € 0,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle "Condizioni Generali di Assicurazione" ed all'art. 23 (Validità della copertura) delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori,

Sindaci e Direttori Generali” di Polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. È altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 (Aggravamento del Rischio) e 7 (Diminuzione del Rischio) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio l’entrata, all’interno del CDA e tra il novero degli Assicurati, di un consigliere con precedenti esperienze di fallimento nelle ditte da lui amministrare oppure l’acquisizione di una società o di un ramo d’azienda in corso di contratto.

Viceversa può costituire diminuzione del Rischio la vendita di una società controllata con forte indebitamento.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale tramite unica rata.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.

Il Premio può essere frazionato solo in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) come indicato all’art.4 (Frazionamento del Premio) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.

L’eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di polizza.

Avvertenza: Il premio non è soggetto a regolazione a fine annualità.

Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

7. Rivalse

Avvertenza: Relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 8 (Recesso in caso di Sinistro) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell’Assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

È facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la

prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applica sul Premio imponibile l'aliquota fiscale prevista dalla normativa vigente ed indicata nella Scheda di polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri

In caso di sinistro, la Contraente ovvero l'/gli Assicurato/i interessato/i dal sinistro, devono darne avviso scritto con lettera raccomandata alla Società entro tre giorni dalla data in cui gli/le stessi/e ne hanno avuto conoscenza.

La Contraente ovvero gli Assicurati interessati dal sinistro, si impegnano a trasmettere alla Società ovvero all'agenzia che ha provveduto alla stipulazione della polizza, una copia del sinistro ivi inclusa, senza limitazione, ogni altra lettera, diffida, o domanda giudiziale o arbitrare ad esso collegate.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio e le procedure di accertamento e liquidazione del danno all'art. 21 - "Obblighi in caso di sinistro".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono con-

tenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

Le seguenti definizioni avranno lo stesso significato in tutta la polizza sia se espresse al plurale che al singolare.

Nel testo che segue si intendono per:

Accordi parasociali: accordi tra soggetti appartenenti a una stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società.

Amministratore di fatto: soggetto non formalmente investito della carica che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società.

Amministrazione straordinaria: procedura concorsuale relativa ad una grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, come definita dal d. lgs. 270/1999.

Amministratore: soggetto, membro di un organo collegiale o unipersonale, cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale.

Assicurato: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto ed in particolare i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti il Consiglio di Sorveglianza, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il/i Direttore/i Generale **esclusivamente di nomina assembleare o statutaria**, i componenti il Collegio Sindacale, **per l'espletamento delle cariche indicate nella Proposta Questionario**, i componenti dell'Organo collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D.lgs. 231/2001), i dirigenti della Contraente **nell'espletamento delle**

proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa, il dipendente/dirigente designato quale responsabile del trattamento dei dati personali (D. lgs. n.196/2003) **qualora l'atto dannoso a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali o di supervisione**, il dipendente/dirigente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal d. lgs. 81/2008 **qualora l'atto dannoso a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali o di supervisione**, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili **societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005**, il coniuge, gli eredi ed i legali rappresentanti delle persone rientranti nelle categorie sopra elencate, i dipendenti che ricoprono posizioni manageriali o di supervisione o che siano riconosciuti come amministratori di fatto, i dipendenti della società Contraente in merito a richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro.

Assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.

Azione di responsabilità: azione prevista e definita agli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2395 del codice civile.

Collegio sindacale: organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Concordato preventivo: procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa, ai sensi dell'art.160 della Legge Fallimentare.

Concorrenza sleale: l'utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno così come definito dall'art. 2598 codice civile.

Consiglio di amministrazione: organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui disciplina è modellata su quella delle società per azioni.

Consiglio di gestione: organo societario che ha l'esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Contraente: la società, la fondazione, l'associazione, l'ente che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Creditore sociale: colui che vanta una pretesa creditoria nei confronti dell'Impresa o del Contraente.

Danni a carattere punitivo: particolare forma di danno da illecito civile riconosciuto dagli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, avente natura punitiva e deterrente.

Direttore Generale: figura con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali, di cui all'art. 2396 del codice civile.

Fascicolo informativo: Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composta da: Nota

Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione ed Informativa Privacy.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi.

Impresa: la società/fondazione/associazione/ente Contraente.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Massimale: *rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.*

Organo di Vigilanza: soggetto (monocratico o collettivo) istituito dal d.lgs. 231/2001, che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo.

Perdite Patrimoniali: ogni pregiudizio economico *che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose e/o animali.*

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

Procedura concorsuale: procedure che disciplinano il rapporto tra il soggetto insol-

vente ed i suoi creditori con la presenza di un'autorità pubblica ed altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.

Responsabilità solidale: responsabilità civile e/o amministrativa attribuibile ad una pluralità di soggetti derivanti da un medesimo fatto dannoso dove i soggetti sono responsabili in solido al risarcimento del danno; l'adempimento da parte di un coobbligato conferisce il diritto di regresso nei confronti di tutti gli altri.

Retroattività: operatività della garanzia anche per fatti compiuti prima della data di effetto dell'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sindaco: componente del collegio sindacale.

Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Società collegata: società sulla quale un'altra società esercita un'influenza notevole, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Società controllata: società che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Strumenti finanziari: mezzi di investimento di natura finanziaria.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

2) Altre Assicurazioni

Il Contraente o gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro il Contraente o gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli assicuratori.

3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore

dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile) Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento semestrale del medesimo con un aumento sul premio annuo del 2%.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

7) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o degli Assicurati, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/ Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9) Proroga dell'Assicurazione

Il contratto deve intendersi stipulato per

la durata di 1 anno e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

12) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni:

- gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi la Contraente e i suoi soci, i Creditori Sociali e le Società Controllate e Collegate, in conseguenza della violazione **colposa**, di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, ***nell'assolvimento della carica indicata nella Proposta Questionario, che forma parte integrante del presente contratto;***
- la Contraente per le Perdite Patrimoniali che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto degli Assicurati.

L'Assicurazione si estende altresì:

- a) alla responsabilità civile derivante ai dirigenti della Contraente nell'espletamento delle proprie funzioni di direzione, organizzazione e controllo per conto della stessa;
- b) alle Società Controllate riportate nella Proposta Questionario, così come definite dalla legge applicabile nel paese in cui esse abbiano sede legale, ***fermo quanto disposto dall'art. 15 - Limiti Territoriali - delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali.*** A parziale deroga della definizione di "Assicurato", si estende la qualifica di Assicurato agli Amministratori ed ai Sindaci delle Società Controllate;
- c) alle richieste di risarcimento che si riferiscono o che traggano origine da comportamenti colposi che abbiano determinato l'allontanamento dal lavoro, il licenziamento dall'impiego o il preavviso di licen-

ziamento, la privazione di opportunità di carriera, la mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione.

13) Soggetti non considerate terzi

Non sono considerati terzi gli Assicurati e chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, genitore, figlio, nonché di parente od affine conviventi.

A parziale deroga di quanto sopra esposto si intendono terzi tra di loro, gli Assicurati e/o i dipendenti della Contraente per le richieste di risarcimento inerenti i rapporti di lavoro subordinato (art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Direttori Generali, lettera c).

14) Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza:

- a) ***di fatti dolosi, di atti od operazioni estranei all'oggetto sociale, o dai quali si sia inteso far derivare agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio;***
- b) ***di Inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché della detenzione od impiego di sostanze radioattive;***
- c) ***dell'irrogazione di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o Danni a carattere punitivo;***
- d) ***di operazioni su titoli di nuova emissione e/o Strumenti Finanziari;***
- e) ***dell'esercizio da parte degli Assicurati di attività di Amministratori/Sindaci/dirigenti o dipendenti di soggetti diversi dalla Contraente;***
- f) ***di azioni promosse da qualsiasi soggetto (sia persona fisica che giuridica) che eserciti il controllo della Contraente attraverso la partecipazione al capi-***

tale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale) o dalla Contraente su iniziativa di detto/i soggetto/i.

Non sono in ogni caso comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente:

- al verificarsi di una causa di scioglimento della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una Procedura Concorsuale o di Amministrazione Straordinaria;*
- alla promozione, da parte di chiunque, dell'Azione di Responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.*

Nel caso in cui a seguito di un giudizio tali sospetti si rivelassero infondati o nel caso in cui sia accertata l'assenza di responsabilità in capo di un Assicurato, tale esclusione non si applicherà e pertanto la garanzia comprenderà anche i comportamenti colposi posti in essere dopo la promozione di tale Azione di Responsabilità o dopo la denuncia depositata in Tribunale.

15) Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali verificatisi in tutti i paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico, sempre che la Contraente abbia la sede legale ed amministrativa in Italia.**

16) Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, **sempre che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il medesimo periodo.**

Qualora il comportamento colposo si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione

e/o omissione.

Nell'eventualità che la presente Polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso Rischio, la garanzia sarà operante esclusivamente alle condizioni previste dalla presente Polizza, purché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

Si precisa comunque che le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi avvenuti durante il periodo di validità della Polizza sostituita verranno gestite nell'ambito del Massimale previsto dalla Polizza sostituita.

17) Cessazione dell'incarico

Ferme le altre condizioni di cui al presente contratto, l'Assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 5 anni successivi alla cessazione dell'incarico, **denunciate nei modi, limiti e termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, a condizione che:**

- Il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;*
- La cessazione dall'incarico per il quale è prestata l'Assicurazione sia intervenuta durante il periodo di efficacia della Polizza e non sia dovuta ad un recesso unilaterale del rapporto esercitato dalla Società;*
- La copertura assicurativa della responsabilità civile dei consiglieri di amministrazione/Sindaci/Direttore generale sia stata regolarmente in essere con la Società, senza soluzione di continuità, fino al momento della denuncia del Sinistro.*

18) Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda di polizza **che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assi-**

curativo annuo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico Sinistro.

del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

19) Scoperto

Rimane a carico degli Assicurati, per ogni Sinistro uno Scoperto del 10%, col minimo pari all'1% del Massimale indicato in Scheda di polizza ed il massimo di € 50.000,00. Detto Scoperto non potrà essere assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo/ Risarcimento, presso altra compagnia assicurativa.

20) Pluralità di Assicurati – Responsabilità Solidale

Il Massimale indicato in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di Responsabilità Solidale di più Assicurati.

Nel caso di Responsabilità Solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente Polizza, l'Assicurazione opera **esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.**

21) Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale

22) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società **assume fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

23) Validità della copertura

L'Assicurazione è prestata sulla base della veridicità e completezza delle di-

chiarazioni rese dal Contraente nella Proposta/Questionario e nei documenti ad essa allegati che, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del codice civile, forma parte integrante della presente Assicurazione **a cui deve essere obbligatoriamente allegata la sola proposta/questionario facente parte integrante e sostanziale della Polizza.** La garanzia è prestata in base alle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o modifica delle attribuzioni stesse, dall'atto costitutivo o dallo Statuto che, pur non essendo allegati, formano parte integrante del presente contratto e siano in vigore al momento della conclusione del contratto stesso. **L'efficacia della presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte degli Assicurati e delle persone della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Assicurazione.**

Ogni modifica al riguardo dovrà essere comunicata per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla relativa delibera anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile, fornendo, per eventuali nuovi componenti, tutte le informazioni previste dalla Proposta/Questionario presentata alla Società per la stipulazione della Polizza.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, il verificarsi di un'accertata condizione di decadenza dalla

carica per qualsiasi causa, così come la cessazione dell'incarico determina, limitatamente alla carica dal quale l'Assicurato è decaduto o cessato, la contestuale inoperatività della garanzia assicurativa.

La decadenza o cessazione di tutti gli Amministratori dalle cariche per le quali è prestata l'Assicurazione, determinano l'automatico scioglimento del contratto.

La stipulazione o modifica di Accordi Parasociali od una modifica della partecipazione sociale che determinino il cambiamento dell'assetto di controllo azionario della Contraente, dovranno, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile, essere comunicati entro 30 giorni alla Società la quale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, conserverà il diritto di recedere dal contratto, con effetto dal momento in cui la variazione del Rischio si sia verificata, oppure di proporre diverse condizioni economiche e normative ai sensi degli articoli 6 - Aggravamento del Rischio - e art. 7 - Diminuzione del Rischio - delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza. L'omessa comunicazione delle nuove circostanze alla Società entro il termine previsto di 30 giorni determinerà l'automatico scioglimento del contratto dal momento in cui esse si sono verificate fermo il diritto della Società ai Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento del contratto.

Ed. 01/07/2014

3

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra So-

cietà per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il Riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it